



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0010268 del 03/09/2015

Serv. **MB** Area 4-DG.

Rif. del

Allegati: documenti

citati nel testo

Ai Signori Presidenti dei
Consigli dei Collegi Geometri e Geometri
Laureati

LORO SEDI

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati

LORO SEDI

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Previdenza ed
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Accesso alla professione di geometra – Articoli pubblicati sul quotidiano
“Italia Oggi”.

Con riferimento all’articolo apparso sul quotidiano “Italia Oggi” in data 28 agosto c.a. ed alle conseguenti repliche del 2 e 3 settembre 2015, concernenti la circolare emanata dal MIUR in ordine a quanto indicato in oggetto, e tenuto conto delle comunicazioni scritte e telefoniche pervenute a questo Consiglio Nazionale da numerosi Collegi, si precisa quanto segue.

**Piazza Colonna, 361
00187 Roma**

**Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336**

**www.cng.it
cng@cng.it**

C.F. 80053430585

Per quanto riguarda l'articolo pubblicato lo scorso 2 settembre, su specifica richiesta del sottoscritto, considerato che tale rettifica non è stata riportata in maniera completa ed esaustiva, si rappresenta che:

la circolare n. 7201 del 27.07.2015 del MIUR è indirizzata ai vari Direttori Regionali, Dirigenti di ambito e Dirigenti Scolastici e riporta disposizioni sui contenuti dei diplomi di istruzione tecnica, da rilasciare agli studenti che, nello scorso luglio, hanno completato il ciclo di studi nella scuola secondaria di 2° grado. Il tutto in conformità alla normativa vigente ed agli accordi di programma.

Specificatamente, la Circolare in esame, in stretta relazione con le qualifiche europee attribuite ai vari gradi di istruzione, si limita ad indicare la qualifica europea (EQF) da assegnare al diploma tecnico (4° livello). Quanto precede, pertanto, nulla ha a che fare con le professioni tecniche e con i vari percorsi di accesso alle stesse, disciplinati da norme tutt'ora vigenti (legge n. 75/1985 e D.P.R. n. 328/2001).

Inoltre, il D.P.R. n. 88/2010 (art. 8, comma 1 – allegato D) ha espressamente previsto il raccordo tra il percorso scolastico di precedente ordinamento (ITG per i geometri) ed il nuovo percorso (CAT) e, per tale ultimo percorso - per quanto di interesse - ha individuato i profili educativi, culturali e professionali (art. 2, comma 2, ed allegato A).

In particolare, l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 88/2010 precisa che *"I percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori ed agli indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al profilo di cui all'articolo 1, comma 3, riguardante tutti percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, nonché al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A..."*.

Tale allegato A, punto 2, ultimo comma, testualmente recita *"... I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'università, al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia."*.

Conseguentemente, l'art. 10 del D.P.R. n. 88/2010 ha abrogato espressamente l'art. 191, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994¹, senza incidere minimamente sulla citata normativa di accesso alle libere professioni da parte dei soggetti in possesso del diploma di istruzione tecnica - indirizzo costruzioni, ambiente e territorio - CAT.

¹Art. 191, comma 3, D. Lgs. n. 297/1994: "Gli Istituti Tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche amministrative, nonché di alcune professioni nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico"

Peraltro, in merito a quanto sopra riportato, questo Consiglio Nazionale aveva, già da tempo, espresso al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica - la propria posizione, con note del 5.06.2014 e del 26.05.2015, ribadita anche al Direttore Generale Dr.ssa Palumbo con nota del 1° luglio 2015.

Per quanto riguarda il richiamo all’ “Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF)” del 20.12.2012 n. 252 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – si precisa quanto segue.

Nel capitolo riguardante le qualificazioni rilasciate, in Italia, nel sistema delle professioni, al punto 2.1 la tabella si limita a “fotografare”, in modo schematico e non esaustivo, le diverse fattispecie esistenti.

Il documento in esame, quindi, non modifica le modalità di accesso alla nostra professione; tale tesi è confermata, infatti, al punto 3.1 del medesimo Accordo citato il quale, nel definire il quadro di referenziazione delle qualifiche italiane all’EQF, precisa che tale delimitazione “...*non tiene al momento conto di: abilitazioni professionali relative alle professioni regolamentate alle quali si applica in Italia quanto disposto dalla Direttiva 2005/36/CE, per le quali insieme ai rappresentanti del Dipartimento per le Politiche Europee si è deciso di rinvviare ad un fase successiva la referenziazione al quadro europeo EQF....*”.

Comunque, si ribadisce che questo Consiglio Nazionale non è contrario alla formazione universitaria per il geometra, tant’è che, come è noto a tutti e specificamente comunicato con circolare prot. n. 9689 del 6/08/2015, ha presentato al Ministro Giannini il progetto di riforma del percorso di accesso alla professione le cui linee di indirizzo sono state approvate nella seduta di Consiglio del 15 aprile c.a. e condivise con i 103 Presidenti dei Collegi presenti all’Assemblea del 16 aprile c.a..

Si sottolinea, pertanto, che le notizie diffuse sono state fornite in modo incompleto e fuorviante e si conferma la piena vigenza delle disposizioni normative che disciplinano gli attuali percorsi di accesso all’esame di abilitazione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)



2

Al Capo Redattore del quotidiano ITALIA OGGI

L'articolo pubblicato a pagina 30 del vs. quotidiano il data 28 agosto u.s., che ha trovato titolazione anche il prima pagina, nel riportare la notizia della emanazione della Circolare MIUR prot. n. 7201/15, ha fornito deduzioni e considerazioni del tutto errate e prive di ogni fondamento.

Infatti, la suddetta Circolare altro non è che una "istruzione", indirizzata ai vari Direttori Regionali, Dirigenti di ambito e Dirigenti Scolatici, sui contenuti dei diplomi di istruzione tecnica, da rilasciare agli studenti che, nello scorso luglio, hanno completato il ciclo di studi nella scuola secondaria di 2° grado. Il tutto in conformità alla normativa vigente ed agli accordi di programma citati anche nel vostro articolo.

Specificatamente, in stretta relazione con le qualifiche europee attribuite ai vari gradi di istruzione, nella Circolare, si specifica quale è la qualifica europea (EQF) da assegnare al diploma tecnico (4° livello). Nulla a che fare con le professioni tecniche e con i vari percorsi di accesso alle stesse normati da leggi (Legge 75/85 per i geometri) e da un D.P.R. (328/2001) non modificato ed in assoluta vigenza (percorso di accesso per il quale il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha già formulato al Ministero specifica proposta innovativa).

Inoltre, il D.P.R. 88/2010 (e non dpr 88/12 come erroneamente riportato nell'articolo) ha chiaramente previsto il raccordo tra il percorso di precedente ordinamento (ITG per i geometri) ed il nuovo (CAT) ai fini anche dell'accesso alla professione.

Pertanto chiedo formalmente la pubblicazione della presente, con le modalità più opportune, a rettifica di quanto erroneamente pubblicato ed al fine di non provocare confusione ed allarmismo in una materia così delicata per i giovani che si apprestano alla scelta "della vita", per le loro famiglie, ed a tutela della categoria professionale che rappresento.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e porgo i migliori saluti.

Maurizio Savoncelli

Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Roma 31 agosto 2015



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- Uff. III -

AI DIRETTORI DEGLI UFFICI
SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI
LORO SEDI

AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
STATALI E PARITARI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI SECONDO GRADO
LORO SEDI

OGGETTO: Diplomi di stato - Esame di Stato a.sc.2014-2015.

Si fa presente che sono in corso di stampa presso l'Istituto Poligrafico dello Stato i modelli di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che riportano il riferimento al IV livello delle qualificazioni del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008, di cui all'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012. Tali modelli verranno successivamente consegnati, come di consueto, tramite l'Istituto Poligrafico, agli Ambiti Territoriali e quindi alle Scuole; essi verranno utilizzati anche per coloro che hanno sostenuto l'esame di Stato nel corrente anno scolastico sul previgente ordinamento. A seguire saranno rese disponibili alle scuole le funzioni dell'area SIDI di Gestione Alunni – Esiti Esami di Stato a.s. 2014/2015, che consentiranno di stampare i diplomi secondo il nuovo formato.

Si precisa che, sui diplomi di Stato afferenti al nuovo ordinamento, dovranno essere riportate le relative diciture di cui al D.M. 29 gennaio 2015, n.10, allegato D; sui diplomi rilasciati agli studenti che hanno sostenuto l'esame di Stato sul previgente ordinamento dovrà essere riportata, invece, la denominazione secondo la formulazione del previgente ordinamento.

Per quanto riguarda i diplomi in uso fino all'anno scolastico 2013/2014 e non utilizzati in quanto eccedenti il fabbisogno (è da controllare se per tutti i diplomati siano stati predisposti i diplomi, altrimenti occorre provvedervi), si precisa che tutti questi devono essere restituiti, previo annullamento, con nota di trasmissione a firma dei dirigenti scolastici, agli Ambiti territoriali, con indicazione del loro numero complessivo. Della venuta ricezione farà fede un verbale di consegna, in duplice copia, recante indicazione del loro numero quale rilevato con apposito conteggio congiunto. Il verbale viene datato e sottoscritto da chi consegna e da chi riceve. La restituzione dei diplomi agli Ambiti territoriali e l'acquisizione di questi viene puntualmente annotata, dalle istituzioni scolastiche e dai detti Uffici, sui propri registri di carico e scarico (cfr. per analogia CM n.51/2010).

Si rammenta che, ai sensi dell'art.26, comma 14, dell'OM n.11 del 29 maggio 2015, fermo restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso in cui questi non siano disponibili per la firma prima del termine della chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna dei diplomi stessi.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

AD

c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.

3. - 6. (omissis)

7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.

8. - 9. (omissis)».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 191, comma 3 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal presente regolamento:

«3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino all'attuazione dell'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale, quello di preparare i docenti della scuola materna.».

10G0109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 marzo 2010, n. 88.

Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico

e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emana-zione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizza-zione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concer-to con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, re-cante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recan-te definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 mar-zo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del si-stema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante dispo-sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna-le dello Stato (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 622, come modificato dall'artico-lo 64, comma 4-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno 10 anni;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante dispo-sizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Go-verno in materia di raccordo tra la scuola e le università;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, re-lativo alle norme per la definizione dei percorsi di orien-tamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 rela-tivo alla definizione dei percorsi di orientamento finaliz-zati alle professioni e al lavoro;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 5, com-ma 1, lettera a), con la quale sono state apportate modifi-che all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;



formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.

Art. 6.

Valutazione e titoli finali

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

2. I percorsi degli istituti tecnici si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.

3. Le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite in modo da accertare, in particolare, la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.

4. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

Art. 7.

Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi

1. I percorsi degli istituti tecnici sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, nel confronto con le regioni, gli enti locali, e parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (I.N.VAL.S.I), dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (A.N.S.A.S.), dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L), di Italia lavoro e dell'Istituto per la promozione industriale (I.P.I), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento degli istituti tecnici sono aggiornati, periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1 e agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche, nonché alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.

3. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (I.N.VAL.S.I), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Art. 8.

Passaggio al nuovo ordinamento

1. Gli attuali istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo confluiscono, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, negli istituti tecnici di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D). Per la confluenza di percorsi sperimentali non indicati espressamente nell'Allegato D), si fa riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli indirizzi sperimentali corrispondenti ai percorsi liceali funzionanti presso gli istituti tecnici, ivi compreso l'indirizzo scientifico-tecnologico, sono ricondotti nei nuovi ordinamenti dei licei definiti in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Negli istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura ed enologia, confluiti negli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» come indicato nell'Allegato D), i percorsi si sviluppano in un ulteriore sesto anno, ai fini del conseguimento della specializzazione di «Enotecnico» già prevista dal precedente ordinamento. L'ulteriore sesto anno, definito con i decreti di cui al comma 2, lettera d), può essere attivato nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente a tal fine previste per l'anno scolastico 2009/2010.

2. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:

a) l'articolazione delle cattedre, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di cui agli Allegati B) e C), da determinarsi anche con riferimento alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni di cui all'articolo 1, comma 4, a partire dalle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011. La ridefinizione, da realizzare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente, è effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un



**TABELLA DI CONFLUENZA DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI
PREVISTI DALL'ORDINAMENTO PREVIGENTE (articolo 8, comma 1)**

NUOVO ORDINAMENTO			PREVIGENTE ORDINAMENTO	
Settore	Indirizzo	Articolazione	Indirizzo	Tipologia
ECONOMICO	AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING		Ragioniere Perito commerciale	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
		Servizi informativi aziendali	Ragioniere perito commerciale e Programmatore	
		Relazioni internazionali per il marketing	Perito aziendale corrispondente in lingue estere	ISTITUTO TECNICO PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
			Economo-dietista Dirigente di comunità	ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIVITÀ SOCIALI
	TURISMO		Perito turistico	ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
TECNOLOGICO	MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA	Meccanica e mecatronica	Meccanica	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
			Fisica industriale	
			Industria ottica	
			Metallurgia	
			Materie plastiche	
			Industria navalmeccanica	
	TRASPORTI E LOGISTICA	Energia	Termotecnica	ISTITUTO TECNICO NAUTICO
			Energia nucleare	
		Costruzione del mezzo	Costruzioni aeronautiche	ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO
			Costruzioni navali	
		Conduzione del mezzo	Capitani	ISTITUTI TECNICI
			Macchinisti	
	Navigazione aerea			
	Logistica	Assistenza alla navigazione aerea	ISTITUTI TECNICI	
		Progetti sperimentali *		
	ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA	Elettrotecnica	Elettrotecnica e automazione	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
		Elettronica	Elettronica e telecomunicazioni	
		Automazione	Progetti sperimentali *	
	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	Informatica	Informatica	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
		Telecomunicazioni	Progetti sperimentali *	
	GRAFICA E COMUNICAZIONE		Arti fotografiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
			Arti grafiche	
			Industria cartaria	
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE	Chimica e materiali	Chimico	ISTITUTI TECNICI	
		Chimico conciario		
		Industria tintoria		
		Progetti sperimentali *		
	Progetti sperimentali *	ISTITUTI TECNICI		
SISTEMA MODA	Tessile, abbigliamento e moda	Tessile, settore confezione industriale	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	
		Tessile, settore produzione di tessuti		
		Disegno di tessuti		
	Calzature e moda	Progetti sperimentali *	ISTITUTI TECNICI	
AGRARIA, AGROALIMENTARE E	Produzioni e trasformazioni	Tecnologie alimentari	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	
		Indirizzo generale		ISTITUTO TECNICO AGRARIO



AGROINDUSTRIA	territorio	Progetti sperimentali *	
	Viticoltura ed enologia	Corso per viticoltura ed enologia	
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO		Geometra	ISTITUTO TECNICO PER CEOMETRI
		Edilizia	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
	Geotecnico	Industria mineraria	

NOTE:

- Ciascun indirizzo del previgente ordinamento confluisce in un solo indirizzo e, ove previsto, in una sola delle relative articolazioni;
- I previgenti indirizzi sperimentali confluiscono nei nuovi ordinamenti ed indirizzi secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 1;

* Per quanto riguarda le articolazioni del settore tecnologico per la logistica, l'automazione, le telecomunicazioni, le biotecnologie ambientali, le biotecnologie sanitarie, calzature e moda, gestione dell'ambiente e del territorio, la confluenza è determinata sulla base della prevalente corrispondenza delle discipline che si riferiscono all'articolazione, contenute nell'allegato C) del presente regolamento. I progetti sperimentali corrispondenti al diploma di istituto tecnico per le attività sociali, ad indirizzo per dirigenti di comunità, ove i piani di studio prevedono la prevalente presenza di "Chimica organica e biochimica", "Anatomia, fisiologia e patologia", "Igiene ed educazione sanitaria", confluiscono nell'indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie", articolazione "Biotecnologie sanitarie".

Art. 2.

Identità degli istituti tecnici

1. L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

2. I percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al profilo di cui all'articolo 1, comma 3, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, nonché al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A) e ai profili di uscita con i rispettivi quadri orario relativi a ciascun indirizzo di cui agli allegati B) e C), costituenti parte integrante del presente regolamento. L'insegnamento di scienze motorie è impartito secondo le indicazioni nazionali relative al medesimo insegnamento dei percorsi liceali.

3. Gli istituti tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei Poli tecnico professionali costituiti secondo le linee guida adottate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 13, comma 1-*quiquies* del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, anche allo scopo di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.

4. Agli istituti tecnici si riferiscono gli istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

Art. 3.

Istituti tecnici per il settore economico

1. I percorsi degli istituti tecnici del settore economico di cui all'Allegato B) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'Allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.2 dell'allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi:

- a) amministrazione, finanza e marketing (B1);
- b) turismo (B2).

Art. 4.

Istituti tecnici per il settore tecnologico

1. I percorsi degli istituti tecnici del settore tecnologico di cui all'Allegato C) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'Allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.3 dell'allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi:

- a) meccanica, mecatronica ed energia (C1);
- b) trasporti e logistica (C2);
- c) elettronica ed elettrotecnica (C3);
- d) informatica e telecomunicazioni (C4);
- e) grafica e comunicazione (C5);
- f) chimica, materiali e biotecnologie (C6);
- g) sistema moda (C7);
- h) agraria, agroalimentare e agroindustria (C8);
- i) costruzioni, ambiente e territorio (C9).

2. I percorsi di cui al comma 1 prevedono, nell'ambito delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) le seguenti ore di compresenza in laboratorio: 264 ore nel primo biennio, 891 ore nel triennio di cui 561 ore nel secondo biennio e 330 ore nel quinto anno.


3. Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all'Allegato D).

Art. 5.

Organizzazione dei percorsi

1. I percorsi degli istituti tecnici sono riordinati secondo i seguenti criteri:

- a) i risultati di apprendimento dei percorsi sono determinati in base a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, in relazione agli insegnamenti di cui agli Allegati B) e C) del presente regolamento. La declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, abilità e conoscenze è effettuata dalle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 8, comma 3, anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;



Profilo educativo, culturale e professionale
dello studente a conclusione del secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione
per gli Istituti Tecnici



1. Promessa

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40.

Gli Istituti Tecnici costituiscono un'articolazione **dell'istruzione tecnica e professionale** dotata di una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05.

2. Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici

L'identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l'approfondimento, l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. **I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all'articolo 8, comma 3, del presente regolamento, definite a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l'articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (European Qualifications Framework-EQF).**

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.

Le aree di indirizzo hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.

Le attività e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione" di cui all'art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico.

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'università, al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.

2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia - sono in grado di:

- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;



orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici, le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) i criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente;

c) gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti tecnici, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione;

d) la definizione, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo di cui agli articoli 3 e 4, negli spazi di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), in un numero contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco nazionale, nonché la ripartizione, per il secondo biennio e l'ultimo anno di ciascun indirizzo, delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici di cui agli Allegati B) e C), da realizzare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.

3. Il passaggio al nuovo ordinamento è definito da linee guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l'articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento di cui agli Allegati B) e C), nonché da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti tecnici e per informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi da compiere per l'anno scolastico 2010-2011.

4. I posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni.

5. In fase di prima applicazione del presente regolamento, le ore di compresenza in laboratorio degli insegnanti tecnico pratici, per l'indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio» di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), sono previste a partire dal secondo biennio.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 agosto 2008, n. 133, da realizzare anche con la successiva emanazione del regolamento di completamento della riforma concernenti la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per l'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, e la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento, nel quadro generale di riforma del sistema scolastico.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.

4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico»; b) l'ultimo periodo.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 215





Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0006107 del 05/06/2014

Il Presidente

Al
Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale Ordinamenti Scolastici
e per l'Autonomia Scolastica – Uff. V
Viale Trastevere, 76/a

00153 ROMA

Alla c.a. della Dr.ssa Edvige Mastantuono

**Oggetto: Validità diplomi di istruzione Secondaria Superiore Tecnica e Professionale –
Bozza di parere per l'Ufficio legislativo del MIUR**

Gentile Dr.ssa Mastantuono,

con riferimento alla bozza di parere che mi ha cortesemente anticipato con e-mail del 29 maggio u.s., in merito a quanto indicato in oggetto, tengo a puntualizzare quanto segue.

Nelle riunioni tenutesi presso codesto Ministero ho affermato che non avevo dubbi nell'interpretare gli artt. 6 e 8 nonché l'allegata Tabella D del citato DPR 88/2010, come chiara equipollenza del nuovo diploma di scuola secondaria superiore (CAT) al diploma di vecchio ordinamento (geometra). Tuttavia nell'ottica di dissipare le altre perplessità, enunciate dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, condividevo l'opportunità di

chiarire tale interpretazione richiedendo appunto il parere all'Ufficio Legislativo del MIUR.

Mi pare che di analoga opinione siano stati anche i Presidenti dei Consigli Nazionali dei Periti Agrari e Agrotecnici.

Del resto, come peraltro conclude la richiesta di parere ricevuta in bozza, non si possono sottovalutare le aspettative dell'utenza che ha scelto i nuovi percorsi di studio certa che una volta conseguiti, avrebbero consentito un immediato accesso al mondo del lavoro.

Mi è gradita l'occasione per porgerLe i miei migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Geom. Maurizio Savoncelli)



Serv. MB – Area 4



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0006171 del 26/05/2015

Roma, 26 maggio 2015

Il Presidente

Al
Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale Ordinamenti
Scolastici e per la Valutazione del sistema
Nazionale di Istruzione
Viale Trastevere, 76/a

00153 ROMA

***Alla c.a. della Dr.ssa Edvige
Mastantuono***

Oggetto: Validità diplomi di istruzione Secondaria Superiore Tecnica e Professionale ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione della professione di geometra

Gentile Dr.ssa Mastantuono,

In merito all'interpretazione degli artt. 6 e 8 nonché dell'allegata Tabella D del DPR 88/2010, circa l'equipollenza del nuovo diploma di scuola secondaria superiore (CAT) al diploma di vecchio ordinamento (geometra), si ribadisce la posizione già espressa con nota del 5 giugno 2014, prot. n. 6107, che per comodità si allega alla presente.

In considerazione del fatto che fino ad oggi non sono intervenute modifiche legislative sul predetto D.P.R. n. 88/2010, né sulle modalità di accesso agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di geometra, si conferma la posizione del CNGeGL circa la chiara equipollenza del

**Piazza Colonna, 361
00187 Roma**

**Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336**

**www.cng.it
cng@cng.it**

C.F. 80053430585


diploma di geometra (vecchio ordinamento) al nuovo percorso costruzioni, ambiente e territorio (CAT) come si evince dalla tabella di confluenza - all. D - del D.P.R. n. 88/2010.

Si sottolinea ancora una volta quanto sia importante non sottovalutare le aspettative dell'utenza che ha scelto i nuovi percorsi di studio, anche sulla base di indicazioni fornite dagli stessi Istituti Tecnici, nonché quelle dei nuovi diplomati che usciranno dal prossimo mese di giugno e che potranno, già dalla sessione 2016, accedere ai predetti esami di abilitazione in virtù delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 137/2012.

L'occasione è gradita per porgerLe i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Geom. Maurizio Savoncelli)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Savoncelli', is written over a large, hand-drawn oval. The signature is positioned above the printed name '(Geom. Maurizio Savoncelli)'. The oval is drawn with a single continuous line and is roughly horizontal.



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0008001 del 01/07/2015
Serv. MB Area 4
Rif.
Allegati:

Al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica

Alla c.a. del Direttore Generale
D.ssa Carmela Palumbo

e-mail:

DGOSVsegreteria@postacert.istruzione.it
carmela.palumbo@istruzione.it

Oggetto: Procedura di accesso esami di abilitazione per l'esercizio della professione di geometra

Gentilissimo Direttore,

con l'anno scolastico 2014/2015 si conclude il primo ciclo quinquennale della riforma della scuola secondaria superiore che ha interessato anche gli studenti che hanno frequentato l'Istituto Tecnico – settore tecnologico ad indirizzo “costruzioni, ambiente e territorio”.

A tal proposito, si ricorda che gli artt. 6 e 8 nonché l'allegata Tabella D del DPR 88/2010, prevedono la confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente nell'attuale percorso “costruzioni, ambiente e territorio (CAT)”.

In applicazione di quanto sopra esposto, gli studenti che nel corrente mese di luglio supereranno gli esami di maturità si iscriveranno al Registro dei Praticanti per intraprendere il percorso di accesso agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di geometra; in particolare coloro i quali opteranno per la frequenza dei corsi di formazione professionale alternativi al tirocinio, di cui al regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014, potranno accedere ai predetti esami già dalla sessione 2016.

Conseguentemente sarà necessario inserire nell'Ordinanza Ministeriale per l'indizione dei predetti esami di abilitazione – sessione 2016 -, oltre al possesso del diploma di


istruzione secondaria superiore di geometra, anche il diploma di istruzione tecnica – settore tecnologico ad indirizzo costruzioni ambiente e territorio (art. 6, D.P.R. n. 88/2010).

Quanto sopra salvo diverse e tempestive determinazioni di codesta Direzione

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Geom. Maurizio Savoncelli)



Λ



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Repertorio atti n. 252 del 20 dicembre 2012

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 20 dicembre 2012:

VISTA la delega a presiedere l'odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea;

VISTO gli articoli 2, comma 1, lett. b) e l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che danno facoltà a questa Conferenza di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

VISTO lo schema di accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, inviato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 29/0006476/l del 17 dicembre 2012, corredato degli Allegati che ne costituiscono parte integrante e del prescritto parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che è stato diramato, il 18 dicembre 2012, alle Regioni ed alle Province autonome;

VISTA la nota del 18 dicembre 2012, con la quale il Coordinamento della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Regione Toscana ha comunicato l'avviso tecnico favorevole sul provvedimento in parola.

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

CONSIDERATI:


- la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'articolo 17;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'articolo 142;
- la legge costituzionale n. 3 del 2001;



SEZIONE 3 - REFERENZIAMENTO ALL'EQF DELLE QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA ITALIANO

Sezione 1
Descrizione generale dei diversi sistemi e sottosistemi
educativi, formativi e professionali

Sezione 2
Mappatura delle qualificazioni
rilasciate nei sistemi
e sottosistemi analizzati nella sez. 1



1. Il quadro di referenziazione delle qualificazioni italiane all'EQF

Il processo di referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo EQF è stato avviato sul finire del 2008, affidato ad un Gruppo Tecnico. Tale Gruppo ha lavorato all'insegna del più ampio coinvolgimento degli *stakeholders* del sistema di istruzione e formazione ai diversi livelli, ovvero: i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Istruzione Università e Ricerca, il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province Autonome, le parti sociali. Hanno dato il loro contributo al processo anche l'Isfol, che è sede del Punto Nazionale di Coordinamento EQF, e il CIMEA, in qualità di organo tecnico del Ministero dell'Istruzione.

Il processo di referenziazione si è svolto intrecciandosi ad un ampio programma di rinnovamento del sistema di istruzione e formazione italiano, che ha investito in particolare il secondo ciclo di istruzione, l'istruzione tecnica superiore, l'istruzione e formazione professionale, e che ha coinvolto in questi stessi anni gli stessi attori istituzionali. Questo intreccio ha consentito di ri-orientare anche i processi nazionali, con riferimento ai principi guida delineati a livello europeo.

Il confronto inter-istituzionale ha delimitato l'ambito di riferimento del processo di referenziazione, ovvero:

- sono state prese in considerazione ai fini della referenziazione le qualificazioni rilasciate da autorità pubbliche;
- si è deciso di considerare solo le qualificazioni che hanno validità nazionale, in quanto rilasciate da autorità nazionali (Ministero dell'Istruzione e Università) o in quanto rilasciate in base ad accordi Stato-Regioni;
- la referenziazione considera le qualificazioni attualmente rilasciate.

In particolare, la delimitazione descritta non tiene al momento conto di:

- abilitazioni professionali relative alle professioni regolamentate alle quali si applica in Italia quanto disposto dalla Direttiva 2005/36/CE, per le quali insieme ai rappresentanti del Dipartimento per le Politiche Europee si è deciso di rinviare ad una fase successiva la referenziazione al quadro europeo EQF;
- altre qualificazioni rilasciate dalle Regioni e Province Autonome, che non sono oggetto di Accordi Stato-Regioni. La scelta condivisa con le Regioni è stata quella di rinviare ad una fase successiva tale opzione;
- qualificazioni del sistema privato (Cfr. sez. 2, par. 3).

L'esito del processo di referenziazione al Quadro europeo EQF delle qualificazioni rilasciate nel sistema italiano di istruzione e formazione è riportato nel prospetto che segue.

